

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CIV.

SEDUTA DI VENERDÌ 1° DICEMBRE 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ERMINI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE FRANCESCHINI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
Governo amministrativo e didattico degli Istituti e scuole d'arte e ruoli e carriere del rispettivo personale non insegnante. (3258).	1345
PRESIDENTE	1345, 1346, 1347, 1348, 1349 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361
BALDELLI, <i>Relatore</i>	1346, 1347, 1348, 1349 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361
MARANGONE	1347, 1348, 1349, 1350 1353, 1356, 1360
CAIAZZA	1348, 1360
BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1346, 1348 1349, 1350, 1353, 1354, 1356 1358, 1359, 1360, 1361
LEONE RAFFAELE	1349, 1350
PERDONÀ	1350, 1351, 1352
PITZALIS	1351, 1352, 1354, 1356 1357, 1359, 1360, 1361
BUZZI	1360

Discussione del disegno di legge: Governo amministrativo e didattico degli Istituti e scuole d'arte e ruoli e carriere del rispettivo personale non insegnante (3258).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Governo amministrativo e didattico degli Istituti e scuole d'arte e ruoli e carriere del rispettivo personale non insegnante ».

La V. Commissione (Bilancio) ha espresso il seguente parere:

« La Commissione delibera di esprimere parere favorevole, prospettando peraltro la necessità che la maggiore spesa indicata nell'articolo 16 del disegno di legge venga riferita all'esercizio finanziario 1961-62 in coerenza con quanto disposto dal precedente articolo 15 circa l'entrata in vigore del provvedimento e anche perché il capitolo 232 del bilancio della pubblica istruzione per l'esercizio 1960-61 non risulta più attingibile in base alla legge di contabilità generale dello Stato.

La Commissione ritiene pertanto di dover segnalare che, se qualche onere dovesse risultare con decorrenza anticipata al 1° luglio 1959 (in base alla deroga a ciò espressamente prevista dallo stesso articolo 15), risulterà necessario imputare anche tale onere addizionale alla previsione di spesa da porre a carico dell'esercizio 1961-62 ».

La seduta comincia alle 9,50.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

Sul disegno di legge ha l'incarico di riferire l'onorevole Baldelli.

BALDELLI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge oggi al nostro esame si propone innanzitutto di normalizzare la situazione degli istituti di istruzione artistica per quanto concerne gli organi amministrativi.

Come i colleghi sanno, con il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081, furono soppressi i consigli d'amministrazione e inoltre quello stesso provvedimento prevedeva che l'amministrazione degli istituti e scuole d'arte venisse retta da un presidente, il quale assorbiva ed assumeva tutte le funzioni e le attribuzioni dei cessati consigli d'amministrazione.

Evidentemente, questo stato di fatto, che è durato forse anche troppo, deve essere immediatamente corretto. Bisogna che ad ogni istituto e scuola d'arte torni ad essere destinato un consiglio d'amministrazione che regoli la vita amministrativa delle istituzioni medesime.

Questo è uno dei primi obiettivi che si prefigge il disegno di legge e ritengo che sia un obiettivo da raggiungere con una certa urgenza, perché è inconcepibile che le funzioni amministrative vengano esercitate da una sola persona.

Un secondo obiettivo riguarda il riordinamento dei ruoli delle carriere del personale non insegnante degli istituti e scuole d'arte. È accaduto infatti niente meno che neppure le leggi delegate relative al riordinamento di tutta la burocrazia dello Stato abbiano fatto cenno a questo personale. Esistono pertanto una serie di situazioni, le più disparate e le più diverse, per quanto riguarda il personale non insegnante, che bisogna al più presto riordinare.

Con il disegno di legge viene stabilito come debba essere provveduto a dotare gli istituti e le scuole d'arte di questo personale non insegnante, nelle varie categorie.

C'è una categoria dei segretari economi, che hanno funzioni delicatissime e importantissime, poiché si tratta del personale impiegatizio che di fatto tiene la gestione di queste amministrazioni autonome. C'è la carriera esecutiva degli applicati di segreteria e la carriera ausiliaria dei bidelli e dei custodi.

Ci sono quindi una infinità di situazioni, perché queste scuole e istituti d'arte hanno una varietà di statuti tipo e di piante organiche con la conseguenza che vengono a verificarsi le cose più strane e impensate.

Nell'ambito di questo provvedimento c'è una norma che è di estrema importanza per gli Enti locali. Infatti, come i colleghi sanno, la legge fino ad oggi prevedeva che nel caso che fosse istituito un istituto d'arte, gli Enti locali avevano l'obbligo di fornire, oltre i locali, anche i mezzi necessari alla gestione dell'istituto in ragione di un quarto della spesa.

La situazione degli Enti locali, e in modo particolare quella dei comuni, — non c'è bisogno di dirlo — è sempre stata molto precaria, per cui, all'onere di cui ho fatto cenno, i comuni si sono assoggettati sempre con grande difficoltà.

Con questo disegno di legge tale obbligo, che, anche per un modesto istituto raggiungeva la cifra di alcuni milioni di lire, per gli Enti locali viene a cessare. Rimane soltanto l'obbligo della fornitura dei locali. Questo è anche uno dei motivi che rendono urgente l'approvazione del disegno di legge, in quanto si tratta di alleggerire i comuni di un onere piuttosto pesante.

La I Commissione (affari costituzionali) ha espresso un parere piuttosto complesso riguardo a vari articoli del provvedimento di cui terremo conto via via nella formulazione dei vari articoli. Infatti, alcune osservazioni della I Commissione sono senz'altro fondate ed accettabili, mentre per altre possono nutrirsi alcune riserve. Peraltro, ho il dovere di dire che ho avuto un colloquio con il Presidente della I Commissione il quale ha ritenuto fondate alcune mie osservazioni e si è dichiarato disposto a modificare, per quanto sia necessario e opportuno, il parere.

Ritengo di avere esaurito nella mia breve relazione tutto quello che c'era da dire in merito al provvedimento, riservandomi poi, in sede di esame dei singoli articoli, di fare alcune osservazioni.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è naturalmente favorevole al provvedimento che è stato lungamente discusso dagli organi competenti, nell'intento di sanare veramente tutte le difficoltà amministrative degli istituti e delle scuole d'arte, nonché i disordini che si sono sempre verificati in questo settore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Esiste anche per ciò che concerne il titolo una proposta di modifica.

BALDELLI, *Relatore*. Mi permetterei di suggerirla una volta esaurito l'esame dell'in-

tero provvedimento. Faccio altresì rilevare che in sede di coordinamento non sarà male spostare la collocazione di alcuni dei primi articoli. A mio avviso, cioè, l'articolo 3 dovrebbe divenire articolo 1, e l'attuale articolo 1 prendere il posto del 3.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 1.

TITOLO I.

GOVERNO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO DEGLI ISTITUTI E SCUOLE D'ARTE

ART. 1.

Gli istituti e scuole d'arte sono dotati di personalità giuridica e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Ai fini fiscali sono equiparati alle Amministrazioni dello Stato.

Il governo amministrativo degli istituti e scuole d'arte è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

b) un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

c) un rappresentante del comune;

d) un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

e) il direttore dell'istituto o scuola, che esercita anche le funzioni di segretario.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone o quegli Enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'istituto o scuola.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che designa, tra i consiglieri, il presidente e il vice-presidente.

Pongo in votazione il primo comma di tale articolo, al quale non risultano presentati emendamenti e che ha il parere favorevole del Governo e del Relatore.

(È approvato).

In merito al secondo comma di tale articolo esiste il seguente parere della I Commissione: sostituire l'espressione « il governo amministrativo degli istituti e scuole d'arte è affidato ad un Consiglio di amministrazione... » con l'espressione « gli istituti e scuole d'arte sono amministrati da un consiglio di amministrazione... ».

BALDELLI, *Relatore*... Sulla composizione del quale debbo soffermarmi un breve momento. La formulazione del disegno di legge prevede: due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione; un rappresentante dell'Amministrazione provinciale; un rappresentante del comune; un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura; il direttore dell'istituto o scuola che esercita anche le funzioni di segretario.

Il disegno di legge dice altresì che possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone o quegli Enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'istituto o scuola.

Esiste in merito a detta formulazione, una osservazione della I Commissione, della quale si può tener conto. Però, stante il fatto al quale prima ho accennato, e cioè che gli oneri a carico degli enti locali si limitano alle spese per i locali, l'energia elettrica, l'acqua, ecc., che il comune deve sostenere, penserei sufficiente alle esigenze di autonomie locali e di democratizzazione di questi istituti, ove si prevedesse: due rappresentanti del Ministero (la I Commissione ne propone uno), un rappresentante del comune che seguita ad avere responsabilità di fornitura di locali ed altro, il direttore della scuola stessa (il quale eserciterebbe anche le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione), un insegnante eletto dal collegio dei professori (in maniera da avere un rappresentante diretto del corpo docente); infine, potrebbe essere aggiunta la seguente clausola: « possono essere chiamati a far parte del consiglio, in numero non superiore a due, quelle persone o quegli enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'istituto o scuola ».

MARANGONE. È questo il punto centrale del provvedimento, quello in cui si cerca di portare ordine nella amministrazione delle scuole o istituti d'arte, sorti nel modo più vario, per iniziativa di enti locali, di istituzioni culturali locali, o suggeriti da necessità di carattere industriale.

Chi è a conoscenza — ed è il mio caso — delle vicende di queste scuole, sa come talvolta a capo delle stesse siano state poste persone completamente estranee all'insegnamento che nelle stesse si impartiva.

La proposta che l'onorevole Baldelli fa, sta proprio nei termini della discussione. Io, però, onorevole Baldelli, non escluderei *a priori* il rappresentante della Provincia; ciò per la semplice ragione che le spese di esercizio, relative a dette scuole, vengono normalmente ripartite fra il comune che le ospita e

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1961

la provincia che ne ha la responsabilità in senso più lato.

Nelle scuole di cui stiamo parlando, vengono, infatti, alunni da tutta la provincia e anche da più lontano. Vi sono delle regioni, in Italia, come d'altronde lo stesso Friuli, che non ne hanno che una. La Sardegna, ad esempio, ne ha due, e così la Sicilia.

Sempre poi a proposito della proposta Baldelli, io accetto con entusiasmo che un insegnante faccia parte del Consiglio d'amministrazione; occorre che in detto Consiglio vi sia la presenza della cultura... L'inserimento dell'insegnante è altresì da considerarsi positivamente, quando si pensi che, per l'ultimo comma dell'articolo 1, il Presidente ed il vicepresidente del Consiglio d'amministrazione vengono scelti tra i consiglieri stessi. Si potrà così forse evitare l'inconveniente, che assai spesso si è finora verificato, e cioè che il presidente degli istituti e scuole d'arte sia totalmente estraneo a questi compiti. Poteva essere una persona degnissima e nobilissima, ma di queste cose proprio non capiva niente.

Per quanto riguarda la proposta di togliere i rappresentanti dell'amministrazione provinciale, la quale interviene in misura pari a quella del comune...

BALDELLI, *Relatore*. Mi si consenta questa interruzione, per chiarire subito le ragioni su cui si posava la mia richiesta di modificare questo secondo comma dell'articolo 1. Cioè, d'ora in avanti, né i comuni, né le province hanno l'obbligo di contribuire al mantenimento di queste scuole. Soltanto i comuni debbono contribuire per quanto riguarda la fornitura dei locali. Viene pertanto a cessare il motivo di legittimità della presenza obbligatoria della provincia. Ove, invece, la provincia concorra, è prevista la possibilità di inserimento.

MARANGONE. Ringrazio l'onorevole Baldelli del chiarimento e dichiaro che concordo con gli emendamenti presentati dal relatore.

CAIAZZA. Non sarebbe meglio al secondo comma dire che « l'amministrazione è affidata ad un Consiglio » senza dire « ad un Consiglio di amministrazione »?

PRESIDENTE. È più chiara la formula del testo governativo.

Il secondo comma dell'articolo 1 andrebbe, allora, così formulato:

« Il Governo amministrativo degli istituti e scuole d'arte è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

b) un rappresentante del comune;
c) il direttore dell'istituto o scuola;
d) un insegnante eletto dal collegio dei professori ».

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. A nome del Governo dichiaro che sono favorevole all'emendamento proposto al secondo comma dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il comma secondo dell'articolo 1 nel testo di cui ho dato precedentemente lettura.

(È approvato).

Al terzo comma si propone di aggiungere, dopo la parola « Consiglio » le altre « in numero non superiore a due ».

Pongo in votazione il terzo comma con lo emendamento testé letto.

(È approvato).

L'onorevole Baldelli propone il seguente comma aggiuntivo:

« Il direttore dell'istituto o scuola esercita le funzioni di segretario del Consiglio d'amministrazione e, in tale ufficio, può essere assistito dal segretario economo ».

Pongo in votazione il comma aggiuntivo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

All'ultimo comma dell'articolo 1 si propone di togliere le ultime parole « e il vicepresidente ».

Pongo in votazione l'ultimo comma con la modificazione testé letta.

(È approvato).

Secondo le proposte dell'onorevole Relatore solo il primo comma, dell'articolo 1 rimane in tale collocazione; ad esso si deve aggiungere il testo dell'attuale articolo 3, mentre i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'attuale articolo 1 divengono articolo 2, e l'attuale articolo 2 diviene terzo.

Passiamo quindi direttamente all'articolo 3. Ne do lettura:

« All'istituzione degli istituti e scuole d'arte si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministero per il tesoro e il Ministero per l'interno, nei limiti di disponibilità del competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1961

Il decreto istitutivo indica la misura del contributo annuo a carico dello Stato e dei contributi eventualmente corrisposti da Enti o privati, fissa il numero e la natura delle sezioni che compongono l'istituto o scuola, stabilisce la tabella organica dei posti di ruolo del personale direttivo, insegnante, tecnico, amministrativo e di servizio, nonché il numero delle ore settimanali d'insegnamento da affidare per incarico.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, si provvede a determinare annualmente la consistenza complessiva degli organici degli istituti e delle scuole d'arte. Con lo stesso decreto è stabilito il contingente dei posti di ruolo disponibili per la presenza in servizio di altrettanto personale di ruolo transitorio o di ruolo aggiunto.

I comuni hanno l'obbligo di fornire i locali e di provvedere alla loro manutenzione. Hanno, altresì, l'obbligo di provvedere al servizio dell'acqua, dell'illuminazione, della forza motrice e del riscaldamento. Tale obbligo permane anche quando i locali non sono di proprietà comunale ».

BALDELLI, *Relatore*. Debbo dichiarare, in merito al primo comma di tale articolo, la mia perplessità sulla necessità di un concerto con il Ministero dell'interno... Mi sembra essere una procedura assolutamente nuova.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi dichiaro favorevole alla soppressione del riferimento al Ministero dell'interno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la soppressione, al primo comma dell'articolo ora letto, delle parole « ...e il Ministero per l'interno ».

(È approvata).

Pongo in votazione l'intero primo comma.

(È approvato).

BALDELLI, *Relatore*. Per quanto concerne il secondo comma, in ottemperanza alle osservazioni della I Commissione, occorrerebbe sopprimere tutte le parole dopo « ...o privati », sostituendole con « ...e ne approva lo statuto ».

PRESIDENTE. E per quanto concerne la tabella organica ?

BALDELLI, *Relatore*. C'è il terzo comma.

PRESIDENTE. Che la I Commissione propone però di sopprimere.

LEONE RAFFAELE. Desidero far rilevare come, non solo io sia d'accordo nel sopprimere

l'ultima parte del secondo comma, in quanto concernente compiti che esulano dalle funzioni del decreto presidenziale, ma come sarei favorevole a togliere anche l'indicazione della misura del contributo annuo a carico dello Stato.

Cosa significa questo? Che ogni anno si ha bisogno di rinnovare il decreto? Che il contributo non potrà mai essere migliorato?

PRESIDENTE. A tale proposito la I Commissione suggerisce: « ... si ritiene che la formulazione delle disposizioni debba essere modificata in modo da precisare che il decreto del Presidente della Repubblica, istitutivo delle scuole o istituti, ne approva soltanto lo statuto ».

Per cui, il secondo comma andrebbe così formulato: « Il decreto istitutivo ne approva lo statuto ».

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. D'accordo per « ...approva lo statuto ». Pregherei, però, che fosse mantenuto il terzo comma. Esso permette, infatti, che si adegui la organizzazione delle scuole di cui ci stiamo occupando a quella di tutti gli altri istituti scolastici. Si fa così in ogni caso, io non capisco perché qui si dovrebbe agire diversamente...

BALDELLI, *Relatore*. Questo era esattamente il mio parere.

MARANGONE. Onorevole Presidente, io desidero far notare come, a mio avviso, il secondo comma risponda a necessità didattiche di queste scuole, in termini concreti. Può accadere, infatti, che un istituto senta l'esigenza di aprire una nuova sezione (che so io, di tessitura, ad esempio). Per una nuova sezione non occorrono soltanto dei banchi, ma molte altre cose. Nel caso della sezione femminile di tessitura, ad esempio, occorrono macchinari, attrezzature, ecc... Ebbene, deve pur sapersi su quali disponibilità finanziarie contare.

È vero che il Ministero della pubblica istruzione, con logica ineccepibile, in questo caso, permette l'istituzione a titolo sperimentale delle nuove sezioni, facendole aiutare dagli enti locali; ma è pur vero che dal piano sperimentale si deve poi passare alla istituzione vera e propria da parte del Ministero, nel quale caso, ovviamente, si deve poter sapere quali possibilità si hanno.

PRESIDENTE. Ella, quindi, propone di lasciare il secondo comma così com'è, così da dover mettere nel decreto, ogni anno, le stesse cose?...

MARANGONE. In pratica è difficile che ciò avvenga.

BALDELLI, *Relatore*. È più facile modificare lo statuto.

PRESIDENTE. Di anno in anno, si apportano le modificazioni necessarie, ma il decreto resta fermo lì.

MARANGONE. Sono perplesso e mantengo i miei dubbi, perché, pur di incominciare a istituire queste scuole, si parte in genere da una base minima costituita.

PRESIDENTE. Questo è contro la sua tesi. I decreti istitutivi restano al minimo e poi se ne fa un altro.

LEONE RAFFAELE. Ciò che ha prospettato l'onorevole Marangone risponde all'esigenza di perfezionare il comma terzo per cui vien ogni anno rivista la consistenza degli organici. Se a ciò risponde il comma terzo non si comprende perché bisogna innovare il comma secondo che è in realtà restrittivo. Per questo, mentre ritengo che debba rimanere intatto il comma terzo, il comma secondo si deve riferire soltanto allo statuto.

PERDONA. L'atto istitutivo è sempre un atto generico. Ogni anno, se le esigenze lo richiedono, il Consiglio d'amministrazione istituisce le nuove sezioni eventualmente necessarie ed i fondi che provengono dal Ministero convalidano l'atto dell'Ente o della scuola. Di conseguenza, l'atto istitutivo è generico, perché può darsi che dopo un certo periodo di tempo il corso non funzioni più.

MARANGONE. Il terzo comma è legato al secondo e se noi modifichiamo il secondo, dobbiamo modificare, per conseguenza logica, anche il terzo.

PRESIDENTE. Un punto che deve essere fissato mi pare che sia quello di sapere di quali fondi l'istituto o scuola dispone e a carico di chi.

BALDELLI, *Relatore*. È detto al primo comma dell'articolo 3: « All'istituzione degli istituti e scuole d'arte si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro nei limiti di disponibilità del competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione ».

PRESIDENTE. È il decreto istitutivo che deve indicare i mezzi. Il decreto istitutivo deve dire che ogni anno vengono stanziati, a carico del Ministero del tesoro, *tot* lire.

PERDONA. Per fare una scuola di questo genere è necessario uno statuto; se il contributo varia, ciò non vuol dire niente: il Ministero fa un'aggiunta di bilancio. Se all'atto istitutivo c'erano quattro sezioni e adesso ce

n'è bisogno di dodici, è il Ministero che ne aggiunge otto.

LEONE RAFFAELE. Ritengo che deve essere precisata una cifra indicativa per la quale lo Stato si impegna a contribuire.

PERDONA. Il Ministero non emana un decreto da cui dipende il funzionamento di una scuola, se non è stabilita la cifra del contributo.

PRESIDENTE. E quindi non c'è bisogno di dirlo nella legge.

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 3 nella seguente formulazione:

« Il decreto istitutivo approva lo statuto ».
(*E approvato*).

Passiamo al terzo comma dell'articolo 3. La I Commissione, in merito a questo comma, si è così espressa: « Si ritiene che debba essere soppresso il terzo comma, poiché non è disciplinata la copertura delle spese ivi previste perché detto comma è in contrasto con quanto disposto nel primo comma dell'articolo 5 ».

Ritengo che questo parere sia vincolante.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ritengo che questo comma non debba essere soppresso. Il decreto non lo fa soltanto il Ministero della pubblica istruzione, ma è fatto di concerto con il Ministero del tesoro, affinché sia assicurata la copertura. Il parere della I Commissione dice inoltre che è in contrasto con il primo comma dall'articolo 5 che recita: « Tutte le spese per il funzionamento degli istituti e scuole d'arte sono effettuate a carico del loro bilancio ». Sì, ma il bilancio è fatto secondo il decreto istitutivo e secondo gli altri decreti del Ministero del tesoro e del Ministero della pubblica istruzione. Non credo quindi che il terzo comma dell'articolo 3 sia in contrasto con il primo comma dell'articolo 5. Sono del parere che la I Commissione non abbia interpretato giustamente il testo.

A nome del Governo pertanto pregherei la Commissione di votare questo comma per dare la possibilità dell'ampliamento degli organici, così come si fa in tutte le altre scuole.

BALDELLI, *Relatore*. Bisogna tener presente che in un istituto o scuola d'arte i primi tre anni rientrano nell'istruzione d'obbligo. Non vedo pertanto come si possa procedere, senza prevedere l'ampliamento degli organici secondo la norma che vige per gli altri tipi di scuole. La procedura consueta è questa: si vede quale è la popolazione scolastica e si prevedono gli organici delle rispettive scuole

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1961

ed è poi il bollettino della pubblica istruzione che modifica gli organici secondo le esigenze. Ora, non capisco — e non capirei — perché una simile procedura non debba essere prevista anche per le scuole e gli istituti d'arte: sarebbe come negare già in partenza una possibilità di sviluppo per tali istituti.

A mio avviso bisogna mantenere il comma.

PERDONA. Tutte le altre scuole, elementari, medie, licei, dipendono dal Ministero. Non è il provveditore, ma il Consiglio d'amministrazione che approva l'organico e poi chiede la convalida a Roma.

PRESIDENTE. In questo terzo comma è detto inoltre: « Con lo stesso decreto è stabilito il contingente dei posti di ruolo disponibili per la presenza in servizio di altrettanto personale di ruolo transitorio o di ruolo aggiunto ».

BALDELLI, Relatore. La formulazione non è brillante, però il concetto è questo: poiché c'è del personale che appartiene al ruolo aggiunto, bisogna garantire la presenza di costoro ed indicare, ogni volta che si fa la modifica, che questi posti vengono mantenuti.

PRESIDENTE. C'è il rischio di incappare nel ruolo in soprannumero, e sappiamo che la I Commissione segue il criterio che non si può istituire o mantenere un ruolo transitorio in occasione di un ampliamento dei ruoli organici.

PITZALIS. La consistenza organica del personale degli istituti e scuole d'arte viene stabilita con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro. Questo riguarda sia il personale insegnante, sia il personale non insegnante. Con lo stesso decreto si stabilisce contestualmente il contingente dei posti disponibili.

Mentre si stabilisce l'organico del personale insegnante e non insegnante, si tiene presente l'attuale consistenza dei ruoli aggiunti, perché si stabilisce anche un determinato numero di posti di ruolo nei quali debbono essere assorbiti, evidentemente non tutti, ma parte di quegli elementi che sono nei ruoli aggiunti e nei ruoli transitori.

PRESIDENTE. Sta bene, passiamo alla votazione. Comunque credo che al terzo comma sia più opportuno porre, invece delle parole « per la presenza », le altre « in relazione alla presenza ».

Pongo in votazione il terzo comma con questa modificazione. Governo e relatore sono favorevoli.

(È approvato).

Pongo in votazione nel suo complesso e con riserva del parere delle Commissioni competenti, l'articolo 1 che, come già detto, risulta costituito dal primo comma dell'articolo 1 originario e dal testo dell'articolo 3, che or ora abbiamo approvato nei singoli commi. Esso risulta così formulato:

ART. 1.

Gli istituti e scuole d'arte sono dotati di personalità giuridica e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Ai fini fiscali sono equiparati alle Amministrazioni dello Stato.

All'istituzione degli istituti e scuole di arte si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, nei limiti di disponibilità del competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Il decreto istitutivo approva lo Statuto.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, si provvede a determinare annualmente la consistenza complessiva degli organici degli istituti e delle scuole d'arte. Con lo stesso decreto è stabilito il contingente dei posti di ruolo disponibili in relazione alla presenza in servizio di altrettanto personale di ruolo transitorio o di ruolo aggiunto.

I comuni hanno l'obbligo di fornire i locali e di provvedere alla loro manutenzione. Hanno, altresì, l'obbligo di provvedere al servizio dell'acqua, dell'illuminazione, della forza motrice e del riscaldamento. Tale obbligo permane anche quando i locali non sono di proprietà comunale.

(È approvato).

Segue l'articolo 2, che consta dei commi dell'articolo 1 successivi al primo, e che abbiamo già approvato; esso rimane così formulato:

ART. 2.

Gli istituti e scuole d'arte sono amministrati da un Consiglio di amministrazione costituito da:

- a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
- b) un rappresentante del comune;
- c) il direttore dell'istituto o scuola;
- d) un insegnante eletto dal collegio dei professori.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1961

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio — in numero non superiore a due — quelle persone o quegli Enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'istituto o scuola.

Il direttore dell'istituto o scuola esercita le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione e, in tale ufficio, può essere assistito dal Segretario-economista.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che designa, tra i consiglieri, il presidente.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 2 originario, che diviene articolo 3. Ne do lettura:

« Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Per gravi motivi il Ministro per la pubblica istruzione può sciogliere, con suo decreto motivato, il Consiglio di amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine, entro il quale il Consiglio d'amministrazione dovrà essere ricostituito, non oltre un anno dalla data di emanazione del decreto stesso ».

La I Commissione, a proposito di tale articolo, propone la soppressione delle parole « fissando il termine entro il quale », e la sostituzione della rimanente parte dell'articolo stesso con quanto segue: « Il Consiglio d'amministrazione dovrà essere ricostituito, non oltre un anno dalla data di emanazione del decreto di scioglimento ».

Pongo in votazione tale emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione l'intero articolo, che diviene il terzo e che risulta così formulato:

ART. 3.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Per gravi motivi il Ministro per la pubblica istruzione può sciogliere, con suo decreto motivato, il Consiglio di amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria. Il Consiglio d'amministrazione dovrà essere ricostituito, non oltre un anno dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.

(È approvato).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
FRANCESCHINI

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 4. Ne do lettura:

« Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa degli istituti e scuole d'arte è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro della pubblica istruzione e l'altro dal Ministro del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione, e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione degli istituti e scuole d'arte. Essi esaminano anche le altre gestioni di cui al successivo articolo 5, compresa quella della Cassa scolastica.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati ».

La I Commissione in merito a detto articolo così si esprime: « ...per quanto concerne il primo comma, si ritiene che debba modificarsi l'ultima parte di esso, in modo che la nomina dei revisori dei conti venga deferita al provveditore agli studi e al direttore provinciale del tesoro. Pare del tutto fuori luogo l'intervento degli organi centrali ».

BALDELLI, *Relatore*. La richiesta della I Commissione, a mio avviso, non tiene conto di una circostanza, che è fondamentale per questi tipi di istituti, in merito ai quali non vi è alcuna competenza del provveditore agli studi.

Sembrerebbe a me assai strano che una amministrazione, immediatamente soggetta al Ministero della pubblica istruzione (perché tutte le scuole o istituti d'arte sono immediatamente dipendenti dal Ministero), in qualche maniera — e nella parte, poi, più delicata — dovesse subire un controllo da parte di funzionari nominati da organi periferici del Ministero stesso...

PERDONA. Il suggerimento della I Commissione si ispira a quella esigenza di decentramento che, ogni qualvolta se ne offra la occasione, viene ribadita.

PRESIDENTE. I termini in cui si esprime la I Commissione, sembrano a me essere cogenti: « ...si ritiene che debba modificarsi... ».

PITZALIS. Io, onorevole Presidente, sono d'accordo nel respingere la richiesta della I Commissione, circa la nomina da parte del Provveditore agli studi del revisore rappresentante il Ministero della pubblica istru-

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1961

zione. Mi meraviglio, però, che nel momento stesso in cui si procede alla revisione del sistema giuridico, amministrativo e didattico degli istituti e scuole d'arte, non si sia tenuto conto della seguente particolarità: gli istituti e scuole d'arte di cui ci stiamo occupando hanno una tradizione locale, una tradizione che essi vogliono mantenere e che deriva dalla loro stessa nascita, per impulso ed iniziativa di enti locali. Ora, nel momento in cui la revisione generale del sistema della scuola italiana si impone, non vedo come queste scuole possano essere — data la diffusione che mi auguro esse abbiano — mantenute ancora alle dipendenze dirette dell'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione.

Io sollevo in questa sede il problema perché, qualora lo si ritenga opportuno, si provveda ad inserire nel presente provvedimento norme in questo senso.

Aggiungo che potremmo venirci a trovare di fronte alla situazione, per cui, per istituire una sezione staccata di una scuola d'arte, sia necessario il diretto intervento del Ministero della pubblica istruzione. È un po' anacronistico...

La precedenza del Provveditore agli studi nella provincia stimola le iniziative comprese l'istituzione di queste scuole d'arte. Il Ministero per la sua lontananza, non può avvedersi delle esigenze particolari di questo particolare settore della scuola italiana. Per cui la vita dello stesso è attualmente così disorganizzata, che vi sono regioni, grandi province, che non hanno neppure un liceo artistico, un istituto artistico.

Mi riservo di fare un ordine del giorno che sottoporro alla Commissione.

BALDELLI, *Relatore*. Desidero anzitutto far rilevare all'onorevole Pitzalis come in questa sede non sia agevole affrontare i problemi a cui ha fatto cenno, per le particolari strutture organizzative, cui occorrerà provvedere.

D'altra parte recentemente si è conferito prestigio, maggiore dignità e potenziamento all'ispettorato centrale per la educazione artistica. Alcuni inconvenienti potranno trovare la loro eliminazione, proprio nel potenziamento di un organo apposito dell'Amministrazione centrale.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Gli argomenti, che sono oggetto dell'intervento dell'onorevole Pitzalis, sono materia di una legge che è attualmente all'approvazione del tesoro e che concerne per l'appunto l'ordinamento degli istituti o scuole d'arte.

MARANGONE. Le osservazioni fatte dall'onorevole Pitzalis possono essere condivise, soprattutto per quanto riguarda lo stimolo dell'iniziativa.

Noi abbiamo in discussione al Senato la modifica strutturale della scuola d'obbligo. È evidente che, da tale legge, il fastidio maggiore lo riceveranno appunto le scuole d'arte: Scuola d'obbligo che non potrà più rimaner tale... Esse, infatti, verranno ad avere una caratterizzazione che sarà al di là della scuola d'obbligo stessa, diverranno scuole inferiori d'arte. E allora, in questa specializzazione particolare, noi avremo fatalmente uno sviluppo di queste scuole nelle regioni dove gli alunni, dopo aver frequentato la scuola dell'obbligo, potranno accedere all'istituto superiore d'arte. Concludo col dire che, se togliamo qualsiasi forma di autonomia alle scuole di cui ci stiamo occupando, noi finiremo per confonderle nel calderone generale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4, così come risulta nel disegno di legge con riserva del parere della I Commissione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

« Tutte le spese per il funzionamento degli istituti e scuole d'arte sono effettuate a carico del loro bilancio.

Il pagamento degli stipendi, assegni, indennità, compensi e sussidi di qualsiasi specie al personale di ruolo e non di ruolo è effettuato direttamente da ciascun istituto o scuola a carico del proprio bilancio in base ai provvedimenti ministeriali relativi al personale stesso, disposti ai sensi delle leggi sul trattamento economico e di carriera degli istituti e scuole d'arte e, in mancanza di norme specifiche, ai sensi delle leggi riguardanti i dipendenti civili dello Stato.

L'esercizio finanziario ha la decorrenza dal 1° ottobre e termina il 30 settembre successivo.

Il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo sono deliberati dal Consiglio di amministrazione e, corredati dalle relazioni del Consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti, sono sottoposti all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo devono essere inviati al Ministero per la pubblica istruzione rispettivamente entro il 30 giugno e il 31 dicembre.

Le eventuali altre gestioni che si svolgono presso gli istituti e scuole d'arte sono rappre-

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1961

sentate nei relativi bilanci in apposita categoria di contabilità speciali.

Il bilancio della Cassa scolastica costituisce un allegato di quello degli istituti e scuole d'arte.

Il servizio di cassa degli istituti e scuole d'arte è affidato in base ad apposita convenzione da approvarsi dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Ministero per il tesoro, ad un istituto di credito di diritto pubblico oppure, in mancanza, ad un istituto bancario di notoria solidità, che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero. L'Istituto bancario cassiere deve assumere anche la custodia dei valori.

Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dall'istituto bancario che disimpegna il servizio cassa in base a reversali d'entrata o mandati di pagamento, emessi dagli istituti e scuole d'arte, firmati dal presidente, dal direttore e dal segretario-economico. In caso di assenza o di impedimento di uno o più di essi, i titoli di riscossione e di pagamento possono essere firmati, rispettivamente, dal vice-presidente, dal vice-direttore e dall'impiegato di segreteria di qualifica più elevata.

Gli istituti o scuole d'arte hanno l'obbligo di trasmettere all'istituto bancario, incaricato del servizio di cassa, le firme autografe delle persone indicate nel precedente comma ».

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 5.

(È approvato).

Riguardo al secondo comma, la I Commissione ritiene che debba sopprimersi la parola: « ministeriali », dopo la parola: « provvedimenti », e che debba aggiungersi, alla fine del detto comma l'espressione: « adottati dal Consiglio d'amministrazione ».

BALDELLI, *Relatore*. Sono d'accordo.

PITZALIS. Per la questione del personale nasce un conflitto fra il Ministero della pubblica istruzione e il Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione in genere, per quanto riguarda questi istituti, non dovrebbe assumere personale; in quanto, tutto il personale è pagato dal Ministero della pubblica istruzione, compreso il personale di ruolo temporaneo. Nasce un conflitto perché la tendenza di questi Consigli di amministrazione è quella di assumere illimitatamente, chiedendo poi l'integrazione del bilancio.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per aumentare il personale ci deve essere un decreto.

BALDELLI, *Relatore*. Vorrei tranquillizzare l'onorevole Pitzalis, in quanto c'è una norma che precisa l'assoluto divieto di assumere personale, che non sia nei limiti dell'organico.

PITZALIS. Ma l'organico stesso varia di anno in anno.

PRESIDENTE. Varia per decreto, non è che debba variare *ad libitum*.

PITZALIS. Formalmente è così, ma sostanzialmente no, poiché, provvedendosi secondo le esigenze, il provvedimento è di molto successivo, arriva un anno dopo.

PRESIDENTE. Comunque credo che l'osservazione non sia preclusiva. Pongo pertanto in votazione il secondo comma dell'articolo 5 modificato secondo i suggerimenti della I Commissione:

« Il pagamento degli stipendi, assegni, indennità, compensi e sussidi di qualsiasi specie al personale di ruolo e non di ruolo è effettuato direttamente da ciascun istituto o scuola a carico del proprio bilancio in base ai provvedimenti relativi al personale stesso, disposti ai sensi delle leggi sul trattamento economico e di carriera degli istituti e scuole d'arte e, in mancanza di norme specifiche, ai sensi delle leggi riguardanti i dipendenti civili dello Stato adottate dal Consiglio di amministrazione ».

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo 5 a cui non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Per quanto concerne il quarto comma, la I Commissione ritiene che dovrebbe essere sostituito dal seguente:

« Il bilancio preventivo e il conto consuntivo sono deliberati dal Consiglio di amministrazione e approvati dal Ministero della pubblica istruzione; le variazioni di bilancio sono approvate dal provveditore agli studi ».

Il relatore propone di sopprimere le parole: « le variazioni di bilancio sono approvate dal provveditore agli studi ».

Pongo, pertanto, in votazione il comma in questa formulazione:

« Il bilancio preventivo e il conto consuntivo sono deliberati dal Consiglio di amministrazione approvati dal Ministero della pubblica istruzione ».

(È approvato).

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1961

Pongo in votazione il quinto, il sesto e il settimo comma dell'articolo 5 a cui non sono stati presentati emendamenti.

(Sono approvati).

Passiamo all'ottavo comma, che, a parere della I Commissione, andrebbe modificato in modo da sostituire l'espressione: « da approvarsi dal Ministro per la pubblica istruzione sentito il Ministero del tesoro », con l'espressione: « approvato dal Consiglio di amministrazione ».

A seguito di questo parere l'ottavo comma risulta così formulato:

« Il servizio di cassa degli istituti e scuole d'arte è affidato, in base ad apposita convenzione approvata dal Consiglio di amministrazione, ad un istituto di credito di diritto pubblico oppure, in mancanza, ad un istituto bancario di notoria solidità, che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero. L'Istituto bancario cassiere deve assumere anche la custodia dei valori ».

Pongo in votazione l'ottavo comma nel testo di cui ho dato lettura e al quale relatore e Governo sono favorevoli.

(È approvato).

Passiamo al nono comma dell'articolo 5. La I Commissione chiede la soppressione delle parole: « dal presidente », prima della espressione: « dal direttore e dal segretario economo ». Chiede inoltre la soppressione delle parole: « o più », e le parole: « dal vicepresidente ».

BALDELLI, *Relatore*. Questa osservazione della I Commissione non mi trova d'accordo, in quanto si verrebbe ad eliminare il capo dell'amministrazione. Il comma andrebbe pertanto approvato nel testo governativo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il nono comma dell'articolo 5 nel testo governativo.

(È approvato).

Passiamo all'ultimo comma, di cui il Governo e il relatore propongono la soppressione.

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

L'articolo 5 rimane, pertanto, così formulato:

« Tutte le spese per il funzionamento degli istituti e scuole d'arte sono effettuate a carico del loro bilancio.

Il pagamento degli stipendi, assegni, indennità, compensi e sussidi di qualsiasi spe-

cie al personale di ruolo e non di ruolo è effettuato direttamente da ciascun istituto o scuola a carico del proprio bilancio in base ai provvedimenti relativi al personale stesso, disposti ai sensi delle leggi sul trattamento economico e di carriera degli istituti e scuole d'arte e, in mancanza di norme specifiche, ai sensi delle leggi riguardanti i dipendenti civili dello Stato e adottati dal Consiglio di amministrazione.

L'esercizio finanziario ha la decorrenza dal 1° ottobre e termina il 30 settembre successivo.

Il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo sono deliberati dal Consiglio di amministrazione e approvati dal Ministro per la pubblica istruzione.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo devono essere inviati al Ministero per la pubblica istruzione rispettivamente entro il 30 giugno e il 31 dicembre.

Le eventuali altre gestioni che si svolgono presso gli istituti e scuole d'arte sono rappresentate nei relativi bilanci in apposita categoria di contabilità speciali.

Il bilancio della Cassa scolastica costituisce un allegato di quello degli istituti e scuole d'arte.

Il servizio di cassa degli istituti e scuole d'arte è affidato, in base ad apposita convenzione, approvata dal Consiglio di amministrazione, ad un istituto di credito di diritto pubblico oppure, in mancanza, ad un istituto bancario di notoria solidità, che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero. L'Istituto bancario cassiere deve assumere anche la custodia dei valori.

Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dall'istituto bancario che disimpegna il servizio cassa in base a reversali d'entrata o mandati di pagamento, emessi dagli istituti e scuole d'arte, firmati dal presidente, dal direttore e dal segretario economo. In caso di assenza o di impedimento di uno o più di essi, i titoli di riscossione e di pagamento possono essere firmati, rispettivamente, dal vicepresidente, dal vice-direttore e dall'impiegato di segreteria di qualifica più elevata ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso e con riserva del parere della I Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura:

« A capo degli istituti e scuole d'arte è un direttore, il quale soprintende all'andamento

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1961

didattico e disciplinare e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione ».

Per quanto riguarda questo articolo, la I Commissione suggerisce una migliore formulazione della disposizione.

BALDELLI, *Relatore*. In merito alla formulazione di questo articolo, debbo rilevare che sembra strano che tutto a un tratto spunti fuori un direttore che soprintende all'andamento didattico e disciplinare e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione. Vorrei vedere che non ci fosse un direttore negli istituti e scuole di arte!

PITZALIS. Questo articolo è necessario, perché molto spesso ci sono dei presidenti che si vogliono sostituire al direttore sull'andamento della scuola.

BALDELLI, *Relatore*. Io rimango perplessa di fronte alla formulazione dell'articolo 6, in quanto ci si riferisce direttamente ad un direttore senza neppure dire come egli venga messo a capo della scuola.

O si fa riferimento alla legge, nella quale si dice come è prevista la nomina del direttore, oppure bisognerebbe dire che il direttore soprintende all'andamento didattico e disciplinare dell'istituto ed è responsabile della esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

MARANGONE. In queste scuole si sono nominati dei direttori stranissimi... professori di matematica, maestri in pensione, gente di commercio... Certo, in sede di esame degli stati giuridici dobbiamo rivedere tutta la questione dei direttori.

Io dichiaro comunque di accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Baldelli.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo si dichiara favorevole all'emendamento proposto dall'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo proposto dall'onorevole Baldelli.

«Il direttore dell'istituto o scuola d'arte soprintende all'andamento didattico e disciplinare e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione».

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo. Ne do lettura:

ART. 7.

« Il personale non insegnante degli istituti e scuole d'arte è costituito dai segre-

tari economi, dagli applicati di segreteria e dai bidelli, le cui carriere sono stabilite dalle annesse tabelle A, B e C.

I segretari economi attendono, secondo le istruzioni dei presidenti e dei direttori, al disbrigo delle pratiche amministrative e della corrispondenza d'ufficio, a tutti i lavori di scritturazione e di statistica, alla tenuta dei registri contabili, e a quanto attiene la carriera scolastica degli alunni e al funzionamento dei servizi di segreteria.

Gli applicati di segreteria coadiuvano i segretari economi nell'espletamento delle loro mansioni di segreteria e di economato.

I bidelli provvedono alla pulizia alla custodia dei locali e adempiono a ogni altro incarico inerente al servizio scolastico, che venga loro affidato dal direttore ».

Pongo in votazione il primo comma di detto articolo, in merito al quale non esistono emendamenti.

(È approvato).

BALDELLI, *Relatore*. Per quanto concerne il secondo comma, onde rispettare le competenze del presidente e del direttore, proporrei un piccolo emendamento: dopo le parole: «...dei presidenti e dei direttori», aggiungerei: « per le rispettive competenze ».

Il lavoro del segretario economo, infatti, dipende, per una parte, immediatamente dal presidente, mentre, per il settore che attiene all'andamento didattico, fa capo al direttore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 7, con l'emendamento testé suggerito dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo e quarto comma, in merito ai quali non sono stati presentati emendamenti.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'articolo 7 nel suo complesso.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo. Ne do lettura:

ART. 8.

« Al personale dei ruoli di cui alle annesse tabelle si applicano, in quanto non contrastino con la presente legge, le norme del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1961

Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Per l'ammissione ai concorsi per l'accesso alla carriera di concetto di cui alla tabella A, annessa alla presente legge, è richiesto il possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale.

Per l'ammissione ai concorsi per l'accesso alla carriera esecutiva di cui alla tabella B, è richiesto il possesso del diploma di licenza di scuola media di primo grado o titolo equipollente e per l'ammissione alla carriera ausiliaria di cui alla tabella C, è richiesto il possesso del certificato di compimento degli studi elementari.

Agli effetti della progressione di carriera, non si valutano gli anni di servizio nei quali sia stato riportato un giudizio complessivo inferiore a buono o una sanzione disciplinare più grave della censura, né i periodi trascorsi in posizione di stato che interrompono il decorso dell'anzianità di servizio».

BALDELLI, *Relatore*. Proporrei di sopprimere le parole: «...e perito commerciale», alla fine del secondo comma, che sono limitative. Lasciamo che possano concorrere tutti coloro che hanno titolo di ragioniere.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ERMINI

PITZALIS. Le mie osservazioni sono collegate con quanto detto sull'articolo 5.

Le norme dell'articolo 8 e seguenti, secondo la mia interpretazione, fanno proprio pensare al sistema di assunzione tramite concorso bandito dall'Amministrazione dello Stato, cioè dal Ministero della pubblica istruzione. La espressione, quindi: «provvedimenti ministeriali», di cui all'articolo 5, che abbiamo soppresso, è sostanziale dal punto di vista della formulazione della funzione. Non si può concepire che un provvedimento di assunzione sia fatto dal Consiglio di amministrazione, quando si tratta di inquadrare personale nell'ambito del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Ritengo quindi che l'espressione: «provvedimenti ministeriali», da noi cancellata, debba essere reinserita in sede di coordinamento, onde evitare che nascano complicazioni...

PRESIDENTE. Onorevole Pitzalis, si fa notare che il provvedimento potrà anche essere ministeriale, senza che sia necessario imporlo in una formula legislativa. Comunque non abbiamo fatto che accogliere il suggerimento della I Commissione.

PITZALIS. No, così come è, l'espressione ha un significato particolare. Ad ogni modo, ritenevo di dovere fare questo rilievo.

Non sono d'accordo con quanto richiesto dalla I Commissione e rilevo l'incongruenza esistente tra questo comma che abbiamo approvato e l'intera articolazione giuridica ed economica del personale.

PRESIDENTE. Studieremo meglio questo punto e, se dovessero sorgere delle complicazioni, si provvederà in sede di coordinamento.

Pongo in votazione l'articolo 8, con la soppressione delle parole: «...e perito commerciale», secondo quanto proposto dall'onorevole relatore.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo. Ne do lettura:

ART. 9.

Alle esigenze funzionali connesse ai posti disponibili nei ruoli di cui alle annesse tabelle A, B e C, può provvedersi nelle more dei relativi concorsi, mediante conferimenti di incarichi da disporsi dal presidente del Consiglio di amministrazione dell'istituto o scuola, su conforme delibera del Consiglio stesso, previa autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

Al personale incaricato di cui al precedente comma compete una retribuzione pari allo stipendio iniziale del corrispondente personale di ruolo.

L'incarico, che può essere conferito anche in caso di aspettativa del personale appartenente ai ruoli suddetti, termina col cessare della causa che ha determinato l'incarico medesimo, o comunque, all'atto della copertura del corrispondente posto di ruolo al rientro in servizio del titolare sostituito.

È fatto assoluto divieto di assumere personale non insegnante non di ruolo in eccedenza ai posti previsti negli organici. A carico degli inadempienti si applicano le norme del terzo e quarto comma dell'articolo 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Sul primo comma di detto articolo così si esprime la I Commissione: «...si ritiene che il primo comma debba essere sostituito dal seguente: «le vacanze nei ruoli organici di cui alle tabelle A, B e C, possono essere temporaneamente coperte nelle more della indizione e dell'espletamento dei relativi concorsi, mediante conferimenti di incarichi da disporsi dal direttore dell'istituto o scuola, su conforme

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1961

delibera del Consiglio di amministrazione, approvata dal Ministero della pubblica istruzione ».

Quel « disporsi », significa che l'atto esecutivo viene compiuto dal direttore.

BALDELLI, *Relatore*. Poiché, tuttavia, il direttore è il naturale esecutore, il responsabile della esecuzione delle delibere, sembra superfluo. Deve essere detto: « ... da disporsi con delibera del Consiglio di amministrazione ».

PRESIDENTE. Nell'ambito universitario, il Consiglio di amministrazione prende una deliberazione, la quale di per se stessa non costituisce atto esecutivo. Sarà il rettore che, proprio in seguito a detta deliberazione, provvederà alla stesura del decreto che la renda esecutiva.

BALDELLI, *Relatore*. A mio avviso dovrebbe essere fatto dal presidente, il decreto...

PRESIDENTE. Ma si corre il rischio che lo stesso venga ad avere una posizione preminente nei confronti del personale...

BALDELLI, *Relatore*. Noi non lo dobbiamo dire perché è stabilito con una norma che il direttore soprintende all'andamento didattico e disciplinare.

PRESIDENTE. La I Commissione ha espresso un parere che è vincolante. Pertanto pongo in votazione il primo comma dell'articolo 5 nel testo seguente, proposto da quella Commissione:

« Le vacanze nei ruoli organici di cui alle tabelle A, B e C, possono essere temporaneamente coperte nelle more della indizione e dell'espletamento dei relativi concorsi, mediante conferimenti di incarichi da disporsi dal direttore dell'istituto o scuola, su conforme delibera del Consiglio di amministrazione approvata dal Ministero della pubblica istruzione ».

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 9 a cui non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Al terzo comma dell'articolo 9 la I Commissione ritiene che debba essere soppressa l'ultima parte dell'articolo.

Pongo pertanto in votazione il terzo comma dell'articolo 9 nel testo, su cui non c'è contestazione:

« L'incarico, che può essere conferito anche in caso di aspettativa del personale appartenente ai ruoli suddetti, termina col cessare

della causa che ha determinato l'incarico medesimo ».

(È approvato).

Pongo in votazione le successive parole fino alla fine del comma.

(Non sono approvate).

All'ultimo comma dell'articolo 9 la I Commissione chiede che siano soppresse le parole: « assoluto », e le parole: « non insegnante non di ruolo ».

BALDELLI, *Relatore*. Le parole: « non insegnante », è necessario che rimangano, onde evitare che la norma possa essere riferita al personale insegnante, di cui potrebbe essere necessaria la sollecita assunzione.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il personale non insegnante non dipende da questa legge. Anch'io io credo sia meglio usare l'espressione: « non insegnante ».

Propongo di lasciare il comma così com'è senza alcuna modificazione.

PRESIDENTE. Non bisogna dimenticare che una legge che si riferisce esclusivamente al personale non insegnante.

Per evitare equivoci si potrebbe fare riferimento al personale: « di cui alle allegate tabelle A, B e C ». Pongo in votazione il comma quarto dell'articolo 9 nella seguente formulazione:

« È fatto divieto di assumere personale in eccedenza ai posti previsti negli organici di cui alle allegate tabelle A, B e C. A carico degli inadempienti si applicano le norme del terzo e quarto comma dell'articolo 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207 ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo nel suo complesso:

ART. 9.

Le vacanze nei ruoli organici di cui alle annesse tabelle A, B e C, possono essere temporaneamente coperte, nelle more della indizione e dell'espletamento dei relativi concorsi, mediante conferimento di incarichi da disporsi con delibera del Consiglio di amministrazione, approvata dal Ministero della pubblica istruzione.

Al personale incaricato di cui al precedente comma compete una retribuzione pari allo stipendio iniziale del corrispondente personale di ruolo.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1961

L'incarico, che può essere conferito anche in caso di aspettativa del personale appartenente ai ruoli suddetti, termina col cessare della causa che ha determinato l'incarico medesimo.

È fatto divieto di assumere personale in eccedenza ai posti previsti negli organici, di cui alle annesse tabelle A, B e C. A carico degli inadempienti si applicano le norme del terzo e quarto comma dell'articolo 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo. Ne do lettura:

ART. 10.

« I segretari degli istituti e delle scuole d'arte, per i quali sono previsti dai rispettivi statuti posti di ruolo di gruppo B, gli applicati e i bidelli in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati, previo esito favorevole di apposita ispezione, nei ruoli corrispondenti di cui alle annesse tabelle A, B e C, con l'assegnazione alla qualifica spettante in base all'anzianità maturata nel ruolo di provenienza.

Con le stesse modalità e alle medesime condizioni sono inquadrati nel ruolo dei segretari economi il gestore-segretario di ruolo dell'istituto d'arte di Faenza ed i vice segretari di ruolo degli istituti d'arte di Firenze, Napoli, Venezia e Lecce; sono del pari inquadrati nel ruolo degli applicati di segreteria gli applicati di ruolo della biblioteca e fototeca e gli applicati magazzinieri di ruolo dell'istituto di arte di Faenza.

Coloro i quali a seguito dell'ispezione non siano riconosciuti idonei per l'inquadramento nelle nuove carriere sono mantenuti in servizio conservando la posizione giuridica ed economica in godimento ».

BALDELLI, *Relatore*. Dall'articolo 10 in avanti, sotto il titolo di disposizioni transitorie, si è tenuto conto di un fatto molto importante. La I Commissione della Camera e la corrispondente Commissione del Senato hanno approvato un provvedimento dovuto alla diligenza del collega Pitzalis, del collega Franceschini e di altri riguardo le scuole di istruzione tecnica. Poiché questo provvedimento è già divenuto legge, trattandosi di personale che si trova nelle stesse condizioni, si rende necessario proporre in questa legge le modifiche opportune perché sia perequata la

posizione del personale amministrativo di questi tipi di scuole. Pertanto, quella serie di proposte che andrò facendo saranno in riferimento con la legge già approvata di cui ho fatto cenno.

La I Commissione all'articolo 10, primo comma, ritiene che debbano essere sostituite le parole: « sono inquadrati, previo esito favorevole di apposita ispezione », con l'espressione: « possono essere inquadrati con deliberazione del Consiglio di amministrazione ».

Si dà in fondo una certa autonomia al Consiglio di amministrazione sull'opportunità dell'inquadramento, in quanto la legge deve intervenire meno che sia possibile a togliere autonomia al Consiglio di amministrazione cui è affidata la cura dell'istituto.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non è mai accaduto che quando si modificano i coefficienti, poiché qui si tratta di modifica di coefficienti e di nuovo inquadramento, si debba essere soggetti a ispezione.

BALDELLI, *Relatore*. Nella legge che ho citato costantemente in tutti gli articoli viene usata questa formula.

PRESIDENTE. Ho il dovere di seguire la volontà della Commissione, però ho anche il dovere di dire che se non cerchiamo di evitare attriti con la I Commissione, anche questa sarà una legge travagliatissima.

PITZALIS. Non possiamo non rilevare che la I Commissione ha dimenticato che non è il Consiglio di amministrazione che inquadra, ma è il Ministero della pubblica istruzione.

Userei, pertanto, la formula: « previa ispezione ». Si tratta di inquadrare personale che non ha adesso un ruolo particolare. È più obiettiva l'ispezione del Ministero che la deliberazione del Consiglio di amministrazione.

BALDELLI, *Relatore*. A mio avviso il primo comma andrebbe così formulato:

« I segretari degli istituti e delle scuole d'arte, per i quali sono previsti dai rispettivi statuti posti di ruolo B, gli applicati e i bidelli in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione della scuola o istituto, nei ruoli corrispondenti di cui alle annesse tabelle A, B e C, con l'assegnazione alla qualifica spettante in base all'anzianità maturata nel ruolo di provenienza ».

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Così se il Consiglio di amministrazione non vuole in-

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1961

quadrare del personale, non lo inquadra... Avremo allora, in uno stesso istituto, due diversi trattamenti per il personale stesso.

BALDELLI, *Relatore*. L'osservazione è pertinente.

CAIAZZA. Durante la lettura, da parte del relatore, di quanto egli propone per il primo comma, mi era sembrato che si fosse saltata la parola: « di gruppo ». Faccio notare che il ruolo A ed il ruolo B caratterizzano personale della scuola, mentre, per gli altri dipendenti civili dello Stato si parla di gruppo A e gruppo B...

PRESIDENTE. Le parole: « di gruppo », non sono state saltate espressamente. Si è trattato di una svista...

Pongo in votazione il primo comma fino alle parole: « ...sono inquadrate », comprese.

(È approvato).

A questo punto il relatore proporrebbe di dire: « ...previa deliberazione del Consiglio di amministrazione della scuola o istituto ». Il Governo è contrario.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. A mio avviso, come d'altronde sosteneva l'onorevole Pitzalis, la ispezione del Ministero sarebbe preferibile alla delibera del Consiglio di amministrazione.

CAIAZZA. Potrebbe essere detto: « su parere del Consiglio di amministrazione ».

PRESIDENTE. Ma non è la stessa cosa? Il parere si dà con una delibera.

MARANGONE. In riferimento a quanto ci ha detto l'onorevole Sottosegretario, che cioè il Consiglio di amministrazione non ha potere per quel che concerne l'amministrazione del personale, che dipende direttamente dal Ministero, mi sembrerebbe che questo: « previa deliberazione del Consiglio di amministrazione... » aggravi la situazione. Comunque sono confortato dalla presenza nel Consiglio stesso di rappresentanti del Ministero...

PRESIDENTE. L'onorevole Caiazza fa presente di voler modificare il suo emendamento in: « ...sentito il Consiglio di amministrazione ».

BALDELLI, *Relatore*. Mi sembra che possa essere accolto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione tale emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione il seguito del primo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma in merito al quale non esistono emendamenti.

(È approvato).

Per quel che concerne il terzo comma, la I Commissione propone di sopprimerlo.

PITZALIS. Noi abbiamo cambiato la natura della legge.

Il Ministero ha previsto due trattamenti differenti per il personale di ruolo e per quello non di ruolo. Per quest'ultimo è competente il Consiglio di amministrazione, mentre per quel che concerne il primo ci si affida completamente all'amministrazione dello Stato. Noi, invece, abbiamo regolato lo stesso personale sotto due forme...

BALDELLI, *Relatore*. Debbo far notare che il segretario ha un diploma di scuola media di secondo grado, titolo richiesto anche per gli altri istituti... La legge intende proprio sanare questa situazione.

PITZALIS. Quando noi inquadriamo personale di un ente di diritto pubblico e lo trasferiamo nei ruoli dell'Amministrazione dello Stato, gli diamo l'articolazione di carriera di un dipendente dello Stato. È la natura giuridica del rapporto che cambia.

PRESIDENTE. Mutando questa natura giuridica del rapporto, credo che lo Stato abbia il diritto e il dovere di una ispezione, previo sempre un accertamento delle capacità.

CAIAZZA. Il mio emendamento era semplicemente sostitutivo della dizione: « previa deliberazione del Consiglio di amministrazione », non sostitutivo della dizione: « previo esito favorevole di apposita ispezione ».

PITZALIS. Se il Consiglio di amministrazione non dà parere favorevole, quelli che non lo ottengono vengono mandati via?

BUZZI. Ritengo che l'ispezione sia necessaria, però si potrebbe mettere alla fine; dire cioè che il Ministero può disporre una ispezione. Non sarebbe una contraddizione. Per gli eventuali casi di non inquadramento il Ministero può fare una ispezione e può disporre il mantenimento in servizio.

PRESIDENTE. Questo diventa un ricamo cinese!

BALDELLI, *Relatore*. Innanzi tutto non si deve dimenticare che si tratta di un numero limitatissimo di casi; in secondo luogo siamo in presenza di una situazione veramente eccezionale, poiché si tratta di un mutamento della condotta amministrativa di queste scuole. Fino adesso, infatti, gli Enti locali dovevano provvedere per un quarto all'onere delle retribuzioni, mentre con questa nuova leg-

ge è lo Stato che assume tutto l'onere. Già adesso questo personale non si sentiva alle dipendenze né dei comuni, né della provincia, ma alle dipendenze dello Stato che lo pagava per tre quarti. Ora da questa situazione di ruoli diversi, che non avevano altra garanzia se non quella assicurata amministrativamente dallo Stato, si passa ai ruoli unici che sono garantiti dallo Stato *ope legis*.

Come si fa a non inquadrare questo personale?

PRESIDENTE. La I Commissione, che ha competenza in questo campo, afferma da sempre il principio che per poter essere inquadrati bisogna comunque essere sottoposti ad una prova. L'inquadramento automatico non può avvenire.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Se si è fuori ruolo, ma questo personale è in ruolo!

PRESIDENTE. Faccio rilevare che c'è un emendamento soppressivo dell'ultimo comma.

PITZALIS. Dichiaro di essere contrario alla soppressione e che ci verremo a trovare in una situazione assai grave se procederemo ad essa.

Chi conosce questi istituti, e mi appello al collega Marangone, sa quale è la qualità di essi.

Quando discutiamo dal punto di vista formale, possiamo essere d'accordo con le dichiarazioni dell'onorevole Baldelli, ma poi ci troviamo di fronte ad una situazione di fatto che dobbiamo trasformare in situazione giuridica.

La situazione di fatto è che c'è del personale assunto in base a statuti particolari. Eb-

bene sembra che si voglia trasferire tale personale nei ruoli dell'amministrazione dello Stato ad occhi chiusi, puramente e semplicemente. Io mi domando se ciò è possibile! Mi domando se è possibile trasferire del personale in un ruolo che prevede perfino il grado sesto!

BALDELLI, *Relatore*. E perché nella legge che ella ha proposto per il settore dell'istruzione tecnica, ciò è stato possibile?

PITZALIS. Quello era personale di ruolo.

BALDELLI, *Relatore*. Anche questo è di ruolo.

PITZALIS. Fino ad oggi il personale era pagato dai Consigli di amministrazione. Il personale di istruzione tecnica no, era pagato mediante sovvenzioni.

La situazione di costoro era chiara: assunti in base a statuti. Altrimenti non avremmo fatto altro che un allargamento di organico.

PRESIDENTE. Vedo che il punto della questione è ancora controverso. Data l'ora tarda, se non ci sono osservazioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad un'altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 12,35.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI